

Bruxelles, 9 giugno 2023
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2023/0186(NLE)

10449/23
ADD 1

UK 117

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 322 final
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di detto accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 322 final.

All.: COM(2023) 322 final



Bruxelles, 9.6.2023
COM(2023) 322 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di detto accordo

ALLEGATO

DECISIONE n. [...] /2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del...

che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo ("comitato misto") il potere di adottare decisioni che modificano l'allegato I, parte I, di tale accordo per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) Ai fini della certezza di diritto, è opportuno modificare l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso aggiungendovi due decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e depennando le tre decisioni da queste sostituite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 7.

Articolo 1

L'accordo di recesso è così modificato:

- (1) nell'allegato I, parte I, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²;
- (2) nell'allegato I, parte I, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale³;
- (3) nell'allegato I, parte I, sono depennati gli atti seguenti:
 - (a) decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, modificata dalla decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;
 - (b) decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale⁶, sostituita dalla decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale⁷;
 - (c) decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante

² GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.

³ GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4.

⁴ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

⁵ GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.

⁶ GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

⁷ GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4.

⁸ GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13.

la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il comitato misto

I copresidenti

⁹ GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.